

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 10/03/2020

FATTO

In data 26.11.2005 la ricorrente stipulava con un diverso intermediario, che ha poi conferito il ramo di azienda "cessione del quinto" all'intermediario resistente, un contratto di finanziamento per complessivi 3.888,00 euro, da rimborsare mediante cessione *pro solvendo* del quinto dello stipendio in 108 rate di 36,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente al 30.9.2009, con 45 rate scadute, mediante il pagamento del debito residuo all'intermediario resistente.

L'intermediario resistente riscontrava il reclamo presentato in data 7.10.2019 dalla ricorrente per la restituzione degli oneri non goduti, quantificati in complessivi 410,03 euro, negando il rimborso in quanto il prestito era stato estinto in data 7.10.2009, prima delle indicazioni in materia di cessione del quinto della Banca d'Italia.

Su queste premesse, la ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di 410,03 euro, con gli interessi legali "*dal giorno dell'estinzione*" e le "*spese di assistenza tecnica*".

L'intermediario non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.

DIRITTO



La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

La giurisprudenza consolidata nei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cd. *recurring*) che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore divenuta priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era affermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esauritesi prima della estinzione anticipata (voci cd. *up-front*).

Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla riduzione dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata doveva essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si sono inserite la decisione dell'11.9.2019 resa nella causa C-383/18 dalla Corte di Giustizia Europea e la successiva decisione dell'11.12.2019 del Collegio di Coordinamento ABF.

Entrambe le decisioni spiegano una portata innovativa, rispetto ai consolidati orientamenti dei Collegi ABF, limitatamente alle voci di costo *up-front*, che non ricorrono tuttavia nella fattispecie in esame, mentre, per quanto riguarda le voci di costo *recurring*, esse si sono limitate a confermare quanto già da tempo ritenuto dai Collegi ABF, e cioè che tali voci di spesa, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, devono essere rimborsate al cliente secondo il criterio proporzionale *pro rata temporis*, parametrato al numero delle rate che, prima della risoluzione anticipata, residuavano sino alla scadenza naturale del contratto.

Venendo al ricorso in esame, la domanda di rimborso avanzata dalla parte ricorrente riguardo alle spese ed agli oneri non maturati risulta riferita alle voci di costo di cui alla lettera c) (commissioni finanziarie) del contratto ed agli oneri assicurativi.

Per quanto riguarda le commissioni finanziarie, si osserva che tale voce di costo non contiene alcuna descrizione in contratto: pertanto, sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi ABF, viene considerata di natura *recurring*.

Con riferimento ai premi assicurativi, si osserva che il rimborso degli stessi può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro rata temporis*, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo a quello *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Nel caso di specie, non consta agli atti documentazione riguardante la pattuizione di un criterio alternativo per il rimborso del premio assicurativo, per cui si applica il criterio *pro rata temporis*.

In conclusione, il Collegio riconosce, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, la natura *recurring* delle commissioni finanziarie e



degli oneri assicurativi e ne stabilisce la restituzione secondo il criterio *pro rata temporis* in rapporto alle rate residue del contratto anticipatamente estinto, rispettivamente per 285,96 e 124,08 euro, per un totale così di 410,04 euro.

L'importo è superiore a quello richiesto dalla parte ricorrente e dunque la pronuncia viene ridotta entro i limiti della domanda, in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e in conformità all'orientamento di questo Collegio (si rimanda, fra le tante, alla decisione n. 6985/2017).

Sulla somma di 410,03 euro è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo sino al saldo effettivo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non trova accoglimento alla luce delle indicazioni contenute nelle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6174/2016, 4618/2016 e 3498/2012.

Infine, il Collegio osserva che la mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell'intermediario, se pure non ha reso impossibile assumere una decisione nel merito, *“si pone in contrasto con gli obblighi di correttezza e cooperazione gravanti sull'intermediario per consentire il buon funzionamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie”* (decisione del Collegio ABF di Milano n. 1762/2016) e, richiamate le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* (Sez. VI, par. I), raccomanda all'intermediario di adottare una condotta maggiormente collaborativa al fine di consentire l'instaurazione di rapporti con i clienti nel segno della correttezza e della trasparenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 410,03 (quattrocentodieci/03), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI